

## FRA ILLECITO “ESIGUO” E ILLECITO “RIPARATO”: QUALI SPAZI PER L’ART. 131-BIS CP NEL CONTESTO DEL PROCEDIMENTO ESTINTIVO DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO?(\*)

di Emmanuele Penco

(*Ricercatore di diritto penale, Università degli Studi di Genova*)

Il lavoro si propone di indagare i possibili spazi di operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nel contesto del procedimento estintivo delle contravvenzioni di cui al d.lgs. 19.12.1994, n. 758. Prendendo le mosse da alcune pronunce della Corte di cassazione, viene messa in evidenza la centralità del nuovo assetto dell’art. 131-bis Cp delineato con il d.lgs. 10.10. 2022, n. 150, sottolineando come proprio in materia lavoristica si registri un recente orientamento che sembrerebbe aprire a una maggiore valorizzazione del comportamento successivo al reato rispetto a quanto più in generale avviene nella prassi della giurisprudenza di legittimità.

The paper aims to investigate the potential scope of application of the ground for non-punishability based on the particular tenuousness of the offence within the framework of the extinguishment procedure for misdemeanours governed by d.lgs. 19.12.1994, n. 758. Starting from several rulings by the Court of cassation, the paper highlights the centrality of the revised structure of art. 131-bis Cp outlined by d.lgs. 10.10. 2022, n. 150. Particular attention is devoted to the field of labour law, in which a recent line of case law appears to endorse a more extensive consideration of post-offence conduct than is generally observed in the broader jurisprudence of the Supreme Court.

Non punibilità; particolare tenuità del fatto; estinzione delle contravvenzioni; comportamento successivo al reato

Non-punishability; particular tenuousness of the offence; extinguishment of misdemeanours; post-offence conduct

Sommario: 1. Premessa: la particolare tenuità del fatto nel contesto del meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – 2. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità: l’approccio *ante* riforma Cartabia ... – 2.1. (*segue*)... e gli approcci *post* riforma Cartabia: verso una (timida) apertura? – 3. Le recenti pronunce nel più generale contesto ermeneutico sul “nuovo” art. 131-*bis* Cp. – 4. Riflessioni conclusive: la particolare tenuità come «buona carta da giocare oculatamente».

1. Guardando alla disciplina penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uno dei profili che certamente rivestono maggiore interesse per l’operatore del diritto è costituito dalla peculiare procedura estintiva delle contravvenzioni di cui agli artt. 19

ss. d.lgs. 19.12.1994 n. 758<sup>1</sup>; un interesse che si apprezza – volendo riprendere il titolo del seminario odierno – tanto in una prospettiva *teorica*, quanto in una dimensione più eminentemente *pratica*.

Sul piano della teoria, è ben noto come l’istituto in parola abbia svolto una funzione prototipica nel quadro dei meccanismi premiali tesi a valorizzare una contro-condotta riparatoria tenuta *post crimen patratum*, delineando un modello oblativo fondato sul trinomio prescrizione-riparazione-pagamento destinato a essere successivamente esportato anche in altri settori del *Nebenstrafrecht*, quali – da ultimo – quelli della tutela penale dell’ambiente e degli alimenti<sup>2</sup>. Il procedimento estintivo tratteggiato in origine dal d.lgs. 758/1994, in questo senso, ha dimostrato un’indubbia capacità performativa, data principalmente dalla sua natura di peculiare tecnica di degradazione dell’illecito penale<sup>3</sup>, ispirata al principio di sussidiarietà e volta a perseguire obiettivi tanto di effettiva tutela dei beni finali della vita e dell’integrità fisica dei lavoratori, quanto di decongestionamento degli uffici giudiziari<sup>4</sup>.

---

\* Il presente contributo costituisce una versione aggiornata e arricchita di note minime dell’intervento tenuto al Convegno “*Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale. Tra teoria e prassi*”, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova il 19 settembre 2025.

<sup>1</sup> Per una disamina del meccanismo estintivo *de quo*, alla luce dei successivi passaggi procedurali che lo caratterizzano, rinviamo a G. Amarelli, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli 2008, 102 ss.; A. Gargani, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, X, *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di B. Deidda e A. Gargani, Torino 2012, 377 ss.; F. Consulich, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino 2024, 345 ss.; V. Valentini, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2023, 255 ss.

<sup>2</sup> In generale, con riferimento agli istituti premiali fondati sul ravvedimento postdelittuoso, v. G. Toscano, *Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso*, Torino 2022, *passim*; più nello specifico, in relazione all’esportazione del modello estintivo delineato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei settori dell’ambiente (con la l. 22.5.2015, n. 68) e degli alimenti (con il d.lgs. 10.10.2022, n. 150), v. F. Lazzarini, *L’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 23.9.2024

<sup>3</sup> Annotare il procedimento in parola fra gli esempi di tecniche di degradazione dell’illecito M. Donini, *Le tecniche di degradazione fra sussidiarietà e non punibilità*, in Id., *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Padova 2003, 377 ss.; di tecnica di «degradazione della punibilità» parla anche F. Consulich, *op. cit.*, 346.

<sup>4</sup> Sulla duplice finalità, di tutela e deflattiva, sottesa al meccanismo di estinzione delle contravvenzioni v. G. Amarelli, *op. cit.*, 102 ss.; V. Valentini, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, *cit.*, 258. Connesso al fondamento politico criminale dell’istituto è il tema della natura giuridica che allo stesso deve essere riconosciuta: sul punto, con riferimento all’affermazione di un approccio “sincretistico” «che individua nel meccanismo in esame una sintesi tra condizione di procedibilità e causa di non punibilità sopravvenuta», v. A. Gargani, *op. cit.*, 380.

Guardando, invece, alla prassi applicativa, il procedimento oggi richiamato all'art. 301 d.lgs. 9.4.2008 n. 81 ha fatto registrare sin da subito un significativo tasso di effettività<sup>5</sup>, operando quale importante meccanismo di depenalizzazione in concreto degli illeciti contravvenzionali<sup>6</sup>. Non sono tuttavia mancati taluni profili critici, legati tanto a una certa rigidità dei passaggi formali della procedura (che ha portato alla «elaborazione giurisprudenziale di criteri estensivi e integrativi della disciplina legislativa»<sup>7</sup>), quanto alla stretta connessione che in fondo permane tra il piano della responsabilità contravvenzionale e quello della responsabilità delittuosa<sup>8</sup>: l'adempimento delle prescrizioni imposte e il pagamento della sanzione, se da un lato porta all'estinzione dell'illecito (di pericolo) meno grave, dall'altro rischia di precludere di fatto un'efficace difesa rispetto al più grave reato di lesioni o omicidio che eventualmente si sia venuto a configurare, posto che «la violazione delle discipline preventive rileva, mediante un rinvio *implicito*, con funzione di integrazione della tipicità soggettiva (colposa) [dei] classici delitti di evento dannoso»<sup>9</sup>.

È proprio guardando a tali ultimi aspetti che emerge l'interrogativo sul possibile ruolo che – *entro* ovvero *oltre* il sistema premiale in parola – possono assumere altre forme di seriazione della sequenza reato-pena<sup>10</sup> fondate sul comportamento successivo all'illecito. Il rapporto tra alcune di queste e il procedimento estintivo per le contravvenzioni risulta invero espressamente normato: così è per l'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-*bis* Cp, in relazione alla quale l'art. 24 co. 3 d.lgs. 758/1994 delinea una «soluzione estintiva “ibrida”»<sup>11</sup> per i casi di adempimento alle prescrizioni tardivo, parziale o con modalità divergenti. In altri casi, invece, non vi sono indicazioni normative esplicite: tanto accade, ad esempio, rispetto all'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* Cp; sicché appare lecito chiedersi se, a fronte del

---

<sup>5</sup> V. Valentini, *Il tasso di effettività del meccanismo estintivo e “ripristinatorio” in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. 758/1994)*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, a cura di M. Donini e D. Castronuovo, Padova 2007, 103 ss., rilevava come già in allora le contravvenzioni definite con il procedimento *de quo* oscillassero fra il 60 e il 90% di quelle annualmente iscritte nel Registro delle notizie di reato.

<sup>6</sup> Così F. Consulich, *op. cit.*, 348.

<sup>7</sup> A. Gargani, *op. cit.*, 382.

<sup>8</sup> In questi termini V. Valentini, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., 257, nota n. 100.

<sup>9</sup> D. Castronuovo, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in D. Castronuovo, F. Curi, S. Tordini Cagli, V. Torre, V. Valentini, *Sicurezza sul lavoro*, cit., 24.

<sup>10</sup> A. Di Martino, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano 1998.

<sup>11</sup> A. Gargani, *op. cit.*, 410.

sostanziale ripristino delle doverose condizioni di sicurezza, il soggetto al quale viene preclusa l'estinzione della contravvenzione ex art. 301 d.lgs. 81/2008 – perché, in ipotesi, non ha provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione – possa in qualche modo vedersi riconosciuta la particolare tenuità del fatto.

Ebbene, proprio al rapporto tra la causa di non punibilità codicistica in ultimo richiamata e il meccanismo estintivo delle contravvenzioni di cui agli artt. 19 ss. d.lgs. 758/1994 intendiamo dedicare il nostro breve intervento: un tema che, a noi pare, ben si presta ad essere declinato nella duplice prospettiva pensata per il seminario odierno, la quale si dipana – come ricordato – tra “teoria” e “prassi”. Nella pratica, in effetti, non è infrequente il richiamo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis Cp fra i motivi di ricorso avanzati dalle difese laddove, pur a fronte di una condotta riparativa e ottemperante *post factum*, il procedimento estintivo non sia andato a buon fine. Sul piano della teoria, invece, l'accostamento tra la particolare tenuità del fatto e gli artt. 19 ss. d.lgs. 759/1994 evoca il rapporto tra i divergenti modelli dell'*illecito esiguo* e dell'*illecito riparato*<sup>12</sup>, aprendo un fronte che evidentemente esula dal circoscritto ambito della responsabilità penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per interessare tutti questi settori ove il legislatore abbia previsto procedure prescrittivo-ingiunzionali con efficacia estintiva.

2. Nel nostro percorso volto a indagare gli eventuali spazi di operatività dell'art. 131-bis Cp entro il contesto del procedimento richiamato all'art. 301 d.lgs. 81/2008, ci sembra opportuno prendere le mosse dalle posizioni che sul punto ha assunto la giurisprudenza di legittimità. In questa prospettiva, è possibile registrare un'evoluzione nell'approccio al tema da parte della Corte di cassazione, alla cui definizione ha certamente contribuito il nuovo volto assunto dall'istituto della particolare tenuità del fatto a valle dell'intervento operato con la c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 10.10. 2022, n. 150)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Sui due, divergenti, modelli, ci limitiamo a rinviare – rispettivamente – a G. De Francesco, *Illecito esiguo e dinamiche della pena*, in *Crim* 2015, 199 ss., e a M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio?*, in *DPenCont* 2015, 2, 240 ss.

<sup>13</sup> Con riferimento alle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 all'art. 131-bis Cp v. *ex multis* D. Brunelli, *Le modifiche alla non punibilità del fatto*, in *DPP* 2023 54 ss.; M. Dova, *La riforma della particolare tenuità del fatto: aspetti sostanziali*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo, M. Donini, E.M. Mancuso, G. Varraso, Milano 2023, 115 ss.; N. Recchia, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: estensione dell'ambito di applicazione, preclusioni e rilievo della condotta susseguente al reato*, in *Riforma*

Prima di quest’ultima novella, infatti, la Suprema Corte aveva fatto registrare un approccio ermeneutico sostanzialmente di chiusura rispetto alla possibilità di riconoscere la non punibilità *ex art. 131-bis Cp* a fronte di un contegno post-delittuoso del contravventore volto alla riparazione e alla sostanziale ottemperanza alle prescrizioni dell’organo di vigilanza, cui non avesse però fatto seguito il perfezionamento della fattispecie estintiva, in particolare a causa del mancato pagamento della sanzione in misura ridotta.

Emblematica in tal senso è la pronuncia Cass. 22.8.2019 n. 36319<sup>14</sup>, resa in un caso nel quale l’unico motivo di ricorso sviluppato dalla difesa verteva proprio sulla pretesa omessa motivazione da parte del Tribunale circa la mancata applicazione dell’art. 131-*bis Cp*, invocato dall’imputato alla luce dell’avvenuto adempimento alle prescrizioni impartitegli. Ebbene, nella vicenda richiamata la Corte di cassazione giungeva a una declaratoria di inammissibilità, valorizzando i profili del mancato pagamento e della condotta successiva all’accertamento della contravvenzione. Con riferimento al primo aspetto, veniva in particolare evidenziato come il versamento della sanzione in misura ridotta costituisse – ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 758/1994 – un elemento essenziale della «fattispecie a formazione progressiva»<sup>15</sup> dotata di efficacia estintiva, sicché il mero adempimento delle prescrizioni imposte non potrebbe certo valere ad «elimina[re] (...) la contravvenzione già perfezionatasi in tutti i suoi elementi costitutivi»; rispetto invece al contegno riparatorio/ripristinatorio tenuto dall’imputato successivamente all’accertamento dell’illecito, la Corte riconosceva in modo perentorio come «il tardivo adempimento alle prescrizioni dell’organo amministrativo rest[asse] un *post factum* del tutto neutro rispetto al disvalore, anche in termini di offensività, dell’illecito penale».

Di particolare rilevanza, ai nostri fini, appare proprio quest’ultima affermazione: nello statuire come la dimensione del postfatto dovesse rimanere estranea rispetto alla valutazione circa l’offensività – e, dunque, la possibile esiguità – dell’illecito contravvenzionale, i giudici di legittimità assumevano un atteggiamento del tutto coerente con la prassi applicativa dell’art. 131-*bis Cp* precedente all’intervento del d.lgs. 150/2022, la quale era volta a riconoscere la sostanziale irrilevanza della condotta post-

---

*Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, diretto da G.L. Gatta, M. Gialuz, III, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, a cura di R. Bartoli, G.L. Gatta, V. Manes, Torino 2024, 385 ss.

<sup>14</sup> Cass. 22.8.2019 n. 36319, in *One Legale*.

<sup>15</sup> G. Amarelli, *op. cit.*, 102; A. Gargani, *op. cit.*, 382.

delittuosa nel contesto del giudizio di particolare tenuità del fatto<sup>16</sup>. A sostegno di tale impostazione veniva invocata, sul piano ermeneutico, l’assenza di ogni richiamo, da parte dell’art. 131-bis Cp, all’art. 133 co. 2 Cp<sup>17</sup>, elemento che – evidenziava la dottrina – sarebbe valso a dimostrare la scelta compiuta dal legislatore nostrano di aderire ad un modello di *Tatbestand* bagatellare entro il quale il ruolo giocato dai criteri di commisurazione della pena e dalle esigenze preventive risultava sensibilmente circoscritto<sup>18</sup>.

Una siffatta lettura della causa di non punibilità in parola, conforme con l’assetto dell’art. 131-bis Cp ante Riforma Cartabia, non poteva che riverberarsi nel rapporto tra la causa di non punibilità e il procedimento di cui al d.lgs. 758/1994: la prima – affermava nella sostanza la Cassazione – guarda esclusivamente al *fatto*, mentre è nel contesto del secondo che può assumere rilievo in prospettiva esimente il *postfatto*. Ciò può avvenire, tuttavia, solo laddove siano integrati i requisiti della fattispecie estintiva, fondata sia sull’adempimento alle prescrizioni ricevute che sul pagamento della sanzione: il solo contegno riparativo successivo all’accertamento della contravvenzione, se da un lato non può portare all’esito definitorio, dall’altro neppure potrebbe essere “recuperato” quale indice di particolare tenuità, dovendosi ritenere il *post factum* segmento del tutto silente rispetto al piano dell’offensività dell’illecito.

2.1. È ben noto come la Riforma Cartabia sia intervenuta sulla struttura dell’art. 131-bis Cp, non solo rivedendone l’ambito applicativo, ma – per quanto più strettamente ci interessa – inserendo la «condotta susseguente al reato» fra gli indici-requisiti da prendere in considerazione nel giudizio di particolare tenuità dell’offesa<sup>19</sup>. Proprio in

---

<sup>16</sup> Così, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 12.10.2020 n. 28304; Cass. 10.1.2020 n. 660; Cass. 2.12.2019 n. 660; Cass. 18.1.2018 n. 6520; Cass. 28.4.2015 n. 38961; Cass. 30.9.2015 n. 41742, tutte in *One Legale*. In senso contrario l’isolata Cass. 11.7.2014 n. 4123, in riferimento alla quale, volendo, v. E. Penco, *(Ir)rilevanza delle condotte riparatorie successive al reato ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.*, in *GI* 2018, 1503 ss.

<sup>17</sup> Così, ad esempio, Cass. 18.1.2018 n. 6520.

<sup>18</sup> Sul punto, con riferimento ai diversi modelli di illecito bagatellare, fondamentale il riferimento a C.E. Paliero, *Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova 1985, 715 ss.; in tema v. anche R. Bartoli, *L’irrelevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. “verticale” del diritto penale*, in *RIDPP* 2000, 1473 ss.; G. De Francesco, *L’esiguità dell’illecito penale: profili generali introduttivi*, in *DPP* 2002, 889 ss. Per una disamina del paradigma di illecito bagatellare fatto proprio dal legislatore italiano nella versione originaria dell’art. 131-bis Cp v. più di recente C.E. Paliero, *“Principio di esiguità” e deflazione penale: la ricetta italiana del “tipo bagatellare”*, in *RIDPP* 2023, 535 ss.

<sup>19</sup> In relazione a tale profilo della Riforma Cartabia, oltre ai contributi citati *supra*, nota n. 13, si rinvia anche –

quest'ultima novità è stato individuato il profilo più controverso sul piano interpretativo, non essendo immediatamente chiaro – stante la laconicità dell'interpolazione testuale operata dal legislatore – quale debba essere il ruolo svolto dal contegno post-delittuoso nella valutazione giudiziale di esiguità<sup>20</sup>. In questo senso, a fronte della lettura «minimalista»<sup>21</sup> avanzata dalla Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, volta sostanzialmente a riconoscere al criterio del *postfatto* valenza meramente confermativa di un giudizio di tenuità che manterrebbe pur sempre nel *fatto* il suo riferimento imprescindibile<sup>22</sup>, è emerso in giurisprudenza – e in parte della dottrina – un approccio volto a limitare la portata innovativa della riforma, fondato sull'idea per cui la condotta successiva al reato non potrebbe di per sé portare a ritenere particolarmente tenue un'offesa che già non fosse tale al momento della condotta<sup>23</sup>.

È in un siffatto contesto che si collocano alcune recenti pronunce di legittimità, le quali sembrano invero far registrare un'evoluzione nell'approccio al tema del rapporto tra l'art. 131-bis Cp e il procedimento estintivo delle contravvenzioni di cui al d.lgs. 758/1994.

---

pur senza pretesa di esaustività – ad A. Madeo, *Procedibilità a querela, messa alla prova e non punibilità per particolare tenuità del fatto: una ratio deflattiva comune nella “riforma Cartabia”*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 28.11.2022; G. Martiello, *La «particolare tenuità del fatto» dopo l'attuazione della “riforma Cartabia”: primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p.*, in *Discrimen*, 10.11.2022; C.E. Paliero, *“Principio di esiguità” e deflazione penale*, cit., 535 ss.; G. Panebianco, *I nuovi confini della non punibilità per particolare tenuità del fatto*, in *GI* 2023, 963 ss.; M. Pierdonati, *Verso una tenuità “allargata”. L'introduzione della condotta susseguente al reato nell'art. 131-bis c.p. e il nuovo assetto dell'irrelevanza penale del fatto*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 24.10.2024.

<sup>20</sup> Così N. Recchia, op. cit., 397.

<sup>21</sup> *Ibidem*.

<sup>22</sup> Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022, consultabile in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 20.10.2022, 346, specificava come «la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131-bis c.p., non come autonomo (autosufficiente) indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come *ulteriore criterio*, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma 1, c.p. (...) da impiegare, nell'ambito di un *complessivo giudizio*, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo», sicché «condotte *post delictum*, come quelle riparatorie o ripristinatorie, non potranno *di per sé sole* rendere l'offesa di particolare tenuità – dando luogo a una esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma *potranno essere valorizzate nel complessivo giudizio di tenuità dell'offesa*, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come *necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto*».

<sup>23</sup> In questi termini, fra le altre, Cass. 15.5.2025 n. 22441; Cass. 31.1.2025 n. 4145; Cass. 4.4.2024 n. 14073; Cass. 4.4.2023 n. 18029, in *One Legale*. In senso adesivo rispetto a tale approccio restrittivo, già evincibile dalla Relazione illustrativa, v. F. Di Vizio, *La nuova disciplina della particolare tenuità del fatto: tra spinte alla deflazione e tensioni di sistema*, in *Discrimen*, 5.1.2023, 21 ss.; A. Gullo, *Profili di diritto penale sostanziale nel d.lgs. n. 150 del 2022*, in *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di E.M. Catalano, R.E. Kostoris, R. Orlandi, Torino 2023, 40 ss.; A. Madeo, op. cit., 29.

Fra le sentenze più recenti, possiamo richiamare *in primis* una decisione del luglio 2025, relativa a una vicenda di reiterate violazioni della normativa prevenzionistica rilevanti ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 81/2008<sup>24</sup>; a fronte della condanna pronunciata dal Tribunale in primo grado, l’imputato ricorreva avverso la mancata applicazione dell’art. 131-*bis* Cp, avendo il giudice di prime cure escluso la particolare tenuità del fatto in base al numero delle violazioni e al mancato pagamento della sanzione pecuniaria, nonostante fosse emersa l’ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’autorità competente.

La Suprema Corte, dopo aver ricordato il fondamento sistematico dell’art. 131-*bis* Cp e aver richiamato gli arresti giurisprudenziali in ordine alla sua applicabilità rispetto ad ogni tipologia di reato, ha sottolineato come il meccanismo estintivo delle contravvenzioni – in quanto caratterizzato dall’imposizione di misure atte a far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori – sottenda un giudizio fattuale sulle conseguenze del fatto illecito «del tutto analogo a quello che il giudice opera» ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. L’individuazione di questo profilo di tangenza tra i due istituti ha portato i giudici di legittimità a riconoscere come «dogmaticamente non sussist[ano] ostacoli alla applicazione anche all’ipotesi in cui si sia acceduti alla procedura estintiva dell’art. 131-*bis* cod. pen.»<sup>25</sup>. A fronte di tale compatibilità sul piano astratto, la Corte si è premurata di specificare subito come «sotto il profilo pratico, tuttavia, la generalizzata applicazione della causa di non punibilità in parola a questi casi potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolvendosi nella creazione di un sistema in cui l’indagato che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema, che condurrebbe a una contropinta in senso opposto all’ottemperanza»<sup>26</sup>. Sono proprio queste considerazioni in ordine ai possibili effetti collaterali di un ampio ricorso al giudizio di particolare tenuità del fatto *anche* nel contesto del meccanismo *de quo* a portare la Cassazione a individuare puntualmente i pochi «casi assolutamente limitati» nei quali l’art. 131-*bis* Cp potrebbe trovare applicazione, *id est* le ipotesi in cui «la procedura estintiva (...) sarebbe teoricamente applicabile, ma non è stata attivata per cause non riconducibili

---

<sup>24</sup> Cass. 23.7.2025 n. 26974, in *One Legale*.

<sup>25</sup> Cass. 23.7.2025 n. 26974, § 2.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

all'imputato», ovvero laddove «anche alla luce della “condotta susseguente al fatto”, sulla base di un esame *ex post* l’“offesa” risulti di speciale tenuità»<sup>27</sup>. La situazione che veniva in rilievo nel caso di specie, in cui all'ottemperanza alle prescrizioni non aveva fatto seguito il pagamento della sanzione, si collocava secondo la pronuncia *de qua* «al di fuori di tali angusti confini», posto che peraltro – puntualizzava la Corte – l'omesso versamento della somma dovuta dovrebbe «essere valutat[o] negativamente come condotta susseguente al reato»<sup>28</sup>.

Successiva di sole poche settimane è una sentenza del settembre 2025, con la quale la Suprema Corte si è pronunciata su di una vicenda di omessa predisposizione di un' idonea viabilità entro un'area di cantiere rilevante ai sensi degli artt. 108, 159 co. 2 lett. b, d.lgs. 81/2008<sup>29</sup>; ancora una volta la difesa denunciava l'omessa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 131-bis Cp, in ragione della pluralità delle violazioni e del mancato pagamento della sanzione, senza che fosse stata presa in considerazione l'avvenuta predisposizione di misure di sicurezza adeguate immediatamente dopo l'accertamento del fatto.

In questo caso la Cassazione ha valorizzato espressamente la nuova formulazione della causa di non punibilità codicistica a seguito del d.lgs. 150/2022, riconoscendo come l'attuale richiamo alla «condotta susseguente al reato» costituisca un elemento «importante per tracciare il confine con l'oblazione speciale di cui all'art. 301 del D.lgs. n. 81 del 2008»<sup>30</sup>. Così, se da un lato l'effetto estintivo di quest'ultimo istituto si verifica soltanto in presenza sia dell'adempimento alle prescrizioni che del pagamento della

---

<sup>27</sup> *Ibidem*. A conclusioni analoghe – e sviluppando nella sostanza il medesimo percorso argomentativo – era giunta la Suprema Corte con riferimento al meccanismo estintivo per le contravvenzioni ambientali di cui agli artt. 318-bis ss. d.lgs. 3.4.2006 n. 152; la sentenza Cass. 28.7.2023 n. 32962, in questo senso, aveva infatti circoscritto l'applicabilità dell'art. 131-bis Cp ai soli casi in cui la procedura ingiunzionale, pur potendo essere avviata, non sia stata applicata, ovvero laddove adempimento alle prescrizioni e pagamento della somma dovuta siano stati tardivi.

<sup>28</sup> Cass. 23.7.2025 n. 26974, § 3. Nonostante la Relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022 avesse riconosciuto espressamente come «la condotta susseguente al reato [sia] apprezzabile, rispetto all'art. 131 bis c.p., solo quando concorre alla tenuità dell'offesa e non anche quando, al contrario, aggrava l'offesa stessa», nella giurisprudenza di legittimità non sono in effetti mancate pronunce volte a considerare in senso negativo il postfatto, laddove questo comporti un aggravamento dell'offesa al bene giuridico: così, ad esempio, Cass. 16.12.2024 n. 46013; Cass. 24.5.2023 n. 28031; Cass. 3.10.2023 n. 43941, in *One Legale*. In senso critico rispetto a tale lettura del *novum* normativo, fra gli altri, A.F. Masiero, *I diversi volti della riparazione nella riforma Cartabia. Appunti minimi in ordine alle intersezioni tra postfatto e giudizio di tenuità nel prisma del novellato art. 131-bis Cp*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 21.11.2025.

<sup>29</sup> Cass. 1.9.2025 n. 30030, in *One Legale*.

<sup>30</sup> Cass. 1.9.2025 n. 30030, § 1.3.1.

sanzione, nel contesto del giudizio di particolare tenuità del fatto – afferma la Corte – «l'adozione successiva delle misure inizialmente [prescritte] può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come "condotta susseguente al reato"»<sup>31</sup>. Anche in questa occasione, tuttavia, i giudici di legittimità si sono dimostrati consapevoli delle possibili ricadute di un'applicazione eccessivamente estesa, financo «automatica», dell'art. 131-bis Cp, la quale «finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale»: da qui l'esigenza di un'attenta valutazione in concreto del valore della condotta ripristinatoria, rispetto al quale possono assumere rilievo anche «indici di segno negativo o cause ostative»<sup>32</sup>. Particolarmente significativo si dimostra, infine, l'esito cui è giunta la pronuncia in parola: ritenuto come il giudice del merito non abbia fornito un'adeguata motivazione in ordine all'eventuale rilievo ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'avvenuta adozione di idonee misure di sicurezza, la Corte ha annullato sul punto la sentenza del Tribunale, con rinvio per un nuovo giudizio.

Ora, a noi pare che le due sentenze di legittimità il cui contenuto abbiamo in sintesi appena ripercorso facciano registrare una certa apertura nell'individuazione degli spazi di possibile operatività dell'art. 131-bis Cp entro il contesto del meccanismo estintivo delle contravvenzioni di cui all'art. 301 d.lgs. 81/2008, specie se confrontate con l'orientamento restrittivo rappresentato dall'arresto del 2019 richiamato nel precedente paragrafo.

In entrambe le occasioni, in effetti, la Cassazione ha voluto segnalare alcuni punti di contatto tra il modello di *illecito esiguo*, contemplato dalla causa di non punibilità codicistica, e il paradigma di *illecito riparato*, cui è in fondo riconducibile la fattispecie estintiva speciale: se nella sentenza del luglio 2025 tale profilo comune veniva individuato in via piuttosto generale nel giudizio sulla situazione concreta sotteso a entrambi gli istituti e incentrato sulle conseguenze dannose o pericolose del *fatto*, la pronuncia del settembre successivo ha invece attenzionato in modo più specifico il piano del *postfatto*, quale elemento che reclama di essere preso in considerazione sia nel contesto del procedimento *ex artt. 19 ss. d.lgs. 758/1994*, che – dopo l'intervento della Riforma Cartabia – nell'applicazione dell'art. 131-bis Cp.

---

<sup>31</sup> *Ibidem.*

<sup>32</sup> *Ibidem.*

Sembra dunque superata quell'incompatibilità ontologica fra i due sottosistemi di non punibilità che traspariva dall'approccio della giurisprudenza di legittimità *ante* d.lgs. 150/2022; allo stesso tempo, è significativo come entrambe le sentenze in ultimo richiamate si caratterizzino per l'attenzione prestata rispetto alle possibili ricadute concrete di tale rinnovato assetto ermeneutico. In particolare, molto opportune si rivelano le considerazioni relative al rischio che un'applicazione “a maglie larghe” della causa di non punibilità codicistica determini – di fatto – una perdita di efficacia del meccanismo estintivo previsto nella legislazione speciale, sino a una sostanziale inertizzazione dello stesso: è sin troppo evidente, infatti, come un eventuale ampio riconoscimento della particolare tenuità a seguito del (solo) adempimento alle prescrizioni potrebbe far venire meno ogni interesse del contravventore al pagamento delle sanzioni in sede amministrativa, posto che questi ben potrebbe aspirare alla non punibilità *ex art. 131-bis Cp* senza dover integrare tutti gli ulteriori passaggi della – più articolata – fattispecie estintiva speciale<sup>33</sup>.

Queste comprensibili esigenze “di sistema” portano entrambe le sentenze sulle quali ci siamo soffermati a perimetrare gli spazi applicativi della particolare tenuità del fatto nel contesto del meccanismo di cui al d.lgs. n. 758/1994, con – tuttavia – un diverso tasso di precisione e incisività.

La pronuncia n. 26974 del 2025, infatti, si premurava di indicare espressamente i «casi assolutamente limitati» in cui l'art. 131-*bis Cp* potrebbe operare, individuandoli – come già ricordato – nell'ipotesi in cui la procedura estintiva non è stata attivata per causa non imputabile al contravventore e laddove l'offesa si riveli di speciale tenuità anche alla luce di un esame *ex post* della condotta susseguente al fatto<sup>34</sup>. Di contro,

---

<sup>33</sup> Consentire l'esito *lato sensu* “premiale” della non punibilità a prescindere dall'integrazione di tutti i contegni “resipiscenti” che compongono la fattispecie estintiva – ivi compreso il pagamento della sanzione – rischia evidentemente di far venire meno quelle ragioni di opportunità sulle quali si fonda il meccanismo di incentivo-riparazione: sul punto v. le considerazioni di T. Padovani, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *RTrimDPenEc* 1996, 1168, il quale evidenzia come l'effetto esimente del procedimento *de quo* non sia gratuito, posto che il contravventore può raggiungerlo «soltanto sopportando i costi dell'adempimento tardivo, oltre a quelli dell'oblazione». Sulla *ratio* sottesa a siffatto sottosistema premiale v. anche G. Amarelli, *op. cit.*, 42 ss.; V. Valentini, *Contravvenzioni extra-codicem e meccanismi premiali*, cit., 258; più in generale, con riferimento a tale strategia politico-criminale, v. M. Donini, *Non punibilità e idea negoziale*, in Id., *Alla ricerca di un disegno*, cit., 347 ss.

<sup>34</sup> A ben vedere, nell'ipotesi in cui non sia stata attivata la procedura estintiva, la spontanea eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose da parte del contravventore potrebbe ancora portare all'esito estintivo, laddove accompagnata anche dal pagamento delle somme dovute; sembrerebbe infatti venire in rilievo una di quelle ipotesi atipiche di regolarizzazione alle quali la Corte costituzionale ha comunque riconosciuto in via

nella sentenza n. 30030 del 2025, la Cassazione richiamava più genericamente l'esigenza di una valutazione da parte del giudice del merito in ordine all'episodio concreto, senza che il contegno post-delittuoso possa in automatico consentire una valutazione in termini di speciale tenuità del fatto: un'impostazione che sembra lasciare aperto un maggiore margine applicativo per l'art. 131-bis Cp, cui non a caso segue – a differenza di quanto statuito nell'altra vicenda – una decisione di annullamento con rinvio.

3. L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sul quale ci siamo soffermati ha in definitiva individuato nella condotta successiva al reato un elemento che accomuna l'art. 131-bis Cp – nel suo assetto *post* Riforma Cartabia – e il procedimento di cui agli artt. 19 ss. d.lgs. n. 758/1994, al di là dalle innegabili, reciproche, differenze sul piano della natura, dell'ambito applicativo e delle rispettive conseguenze. La Suprema Corte ha tuttavia specificato come l'ubiqua valorizzazione dell'eventuale contegno riparatorio non possa determinare alcuna forma di fungibilità tra i due istituti; piuttosto, alla non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere riconosciuto un ambito operativo – a tutto concedere – *sussidiario*, limitato cioè a quei casi in cui il meccanismo estintivo non sia andato a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del contravventore, senza che possa essere riconosciuta automatica rilevanza alla condotta comunque ottemperante alle prescrizioni imposte.

Se questi sono i principi ricavabili dalle più recenti pronunce dianzi richiamate, non si può non considerare come le stesse si collochino in un più generale contesto ermeneutico nel quale – come già abbiamo anticipato – la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente inertizzato la novità relativa alla valutazione della condotta susseguente al reato nel contesto dell'art. 131-bis Cp.<sup>35</sup> In questo senso, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, il riferimento al contegno post-delittuoso è stato letto, da un lato, in termini strettamente oggettivi, così da escludere ogni valutazione sulla capacità a delinquere del reo<sup>36</sup>; dall'altro, in

---

interpretativa la capacità di estinguere l'illecito: così C. cost., ord. 18.2.1998 n. 19, in *GCos* 1998, 11, e C. cost., ord. 16.12.1998 n. 416, *ivi*, 3574, in merito alle quali v. per tutti A. Gargani, *op. cit.*, 399 ss.

<sup>35</sup> Sul punto, in generale, N. Recchia, *op. cit.*, 396 ss.

<sup>36</sup> *Ex multis*, Cass. 8.4.2024 n. 14073; Cass. 31.10.2023 n. 43941; Cass. 24.5.2023 n. 28033, in *One Legale*. In dottrina sono stati sollevati dubbi circa l'opportunità di una lettura in senso iper-oggettivistico del postfatto nel contesto della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis Cp: sul tema, variamente, D. Brunelli, *op. cit.*, 61 ss.; A.F. Masiero, *op. cit.*, 9; C.E. Paliero, “Principio di esiguità” e deflazione penale, *cit.*, 545 ss.

chiave meramente confermativa, sicché si ritiene che le condotte successive al reato non siano in grado di fondare di per sé sole un giudizio di particolare tenuità dell’offesa, potendo le stesse contribuire soltanto a confermare l’esiguità di un fatto già apprezzabile come tale, guardando alle immediate conseguenze della condotta<sup>37</sup>.

In siffatto panorama giurisprudenziale, a ben vedere, non sono mancate prese di posizione della Corte di cassazione riferite proprio alle procedure prescrittivo-ingiunzionali previste nella legislazione complementare, le quali hanno invero ulteriormente confermato un atteggiamento di marcata cautela rispetto alle possibili ricadute della nuova formulazione dell’art. 131-bis Cp.<sup>38</sup>. In questo specifico contesto, oltre a confermare il principio per cui «le condotte *post delictum* non potranno di per sé sole rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento della commissione del fatto»<sup>39</sup>, i giudici di legittimità hanno ulteriormente puntualizzato come il contegno ripristinatorio/riparatorio successivo al reato, se tenuto in ottemperanza a una imposizione normativa ovvero a una prescrizione della pubblica autorità, non potrebbe essere considerato ai fini della valutazione circa la particolare tenuità del fatto, non essendo indicativo di una «spontanea rivisitazione della propria iniziale condotta»<sup>40</sup>.

Ora, è evidente come l’approccio seguito da quest’ultimo filone ermeneutico sia volto a costruire il rapporto tra art. 131-bis Cp e meccanismi *lato sensu* esimenti che valorizzino comportamenti successivi al reato in termini molto diversi, e ben più

---

<sup>37</sup> V. *supra*, nota n. 23. Anche rispetto a tale lettura non sono mancate prese di posizione della dottrina volte ad auspicare una più ampia valorizzazione del ruolo della condotta successiva al reato come elemento di valutazione della particolare tenuità del fatto: così, fra gli altri, M.E. Florio, *Art. 131-bis c.p. e colpa lieve*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 30.1.2023, 31 ss.; M. Dova, *op. cit.*, 125; F. Palazzo, *Uno sguardo d’insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *DPP* 2023, 11 ss.; M. Romano, *Non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia*, in *RIDPP* 2024, 437 ss.

<sup>38</sup> Con riferimento a tali prese di posizione della giurisprudenza di legittimità v. D. Colombo, *Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato. Le prime pronunce della Cassazione sul novellato art. 131-bis c.p.*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 12.7.2023; A.F. Masiero, *op. cit.*, 9; M. Mossa Verre, *Le condotte susseguenti “obbligatorie” nel giudizio di particolare tenuità del fatto*, in *GI* 2025, 1619 ss.

<sup>39</sup> Così Cass. 4.4.2023 n. 18029, cit., § 6, in merito alla quale v. in particolare D. Colombo, *op. cit.*, §§ 3.1. e 4.4.

<sup>40</sup> Così Cass. 10.1.2025 n. 986; negli stessi termini Cass. 16.12.2024 n. 46231; con riferimento ad entrambe le pronunce v. il commento di M. Mossa Verre, *op. cit.*, 1619 ss. Più di recente, e sempre in materia ambientale, occorre tuttavia segnalare Cass. 13.10.2025 n. 33653, con la quale la Suprema Corte ha invece riconosciuto la necessità di prendere in considerazione la tempestiva ottemperanza alle misure prescrittive nell’ambito della procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni di cui all’art. 269, co. 8, d.lgs. 152/2006; con riferimento a tale pronuncia v. C. Russo, *Prescrizioni autorizzative ambientali e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: uno spunto di riflessione sul significato del postfatto nell’economia della causa di non punibilità*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13 marzo 2026.

restrittivi, di quanto proposto dalle pronunce richiamate nel paragrafo precedente con specifico riferimento alla procedura *ex* d.lgs. 758/1994: il contegno *post crimen patratum*, in questo senso, se e in quanto imposto in via normativa o prescizionale (e dunque già valutabile ai fini di meccanismi estintivi o più generalmente premiali), non potrebbe rilevare ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto. Riemerge in questo senso una logica binaria, vicina all'impostazione che avevamo registrato in materia lavoristica *ante* Riforma Cartabia, nella quale la valutazione di esiguità e la fattispecie estintiva si presentano come istituti niente affatto comunicanti, non potendo la condotta post-delittuosa, già rilevante per l'applicazione della seconda essere presa in considerazione, *anche* in relazione alla prima.

Una siffatta ricostruzione dei rapporti tra art. 131-bis Cp e procedimenti ingiunzionali non è andata tuttavia esente da critiche, specie in ragione della contraddittorietà insita nella valorizzazione del profilo soggettivo di necessaria spontaneità del comportamento riparatorio/ripristinatorio, a fronte di una lettura del giudizio di particolare tenuità che si ribadisce debba essere condotto in termini marcatamente oggettivi<sup>41</sup>. In questo senso, la possibilità di una qualche valorizzazione del postfatto ai fini dell'art. 131-bis Cp *anche* nel contesto di meccanismi premiali di parte speciale emerge non solo guardando alle pronunce sul procedimento *ex* art. 301 d.lgs. 81/2008 sulle quali ci siamo in precedenza soffermati, ma anche alla luce di alcune iniziative intraprese sul piano legislativo: basti pensare – ad esempio – alla materia dei reati tributari, nel cui contesto il d.lgs. 14.6.2024 n. 87 ha esplicitato gli indici che il giudice deve valutare in modo prevalente ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis Cp; indici fra i quali figura anche il pagamento del debito tributario avvenuto *post delictum*, elemento che – come ben noto – costituisce l'architrave dei meccanismi premiali a vocazione riscossiva di cui all'art. 13 co. 1 e 2 d.lgs. 10.3.2000 n. 74<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> In questi termini, in particolare, M. Mossa Verre, *op. cit.*, 1622; esprime considerazioni critiche rispetto a tale orientamento anche A.F. Masiero, *op. cit.*, 9.

<sup>42</sup> Nello stesso senso anche M. Mossa Verre, *op. cit.*, 1624. Sulle novità introdotte dal d.lgs. 87/2024 all'art. 13 co. 3-ter d.lgs. 74/2000 in relazione agli indici della particolare tenuità del fatto nel peculiare settore dei reati tributari v. G. Ardizzone, *Il nuovo assetto del sistema penale tributario: un'analisi del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu), 31.1.2025, 25 ss.; volendo, E. Penco, *Il nuovo assetto della premialità penale-tributaria e l'efficacia esimente della crisi di liquidità: il D.Lgs. 87/2024 tra esigenze riscossive e istanze di equità*, in *DPP* 2024, 1579 ss.

4. A fronte del generale atteggiamento ermeneutico di chiusura rispetto a una piena valorizzazione della condotta successiva al reato nel contesto dell'art. 131-bis Cp, atteggiamento che – come si è visto – assume talora tratti particolarmente rigidi proprio laddove vengano in rilievo sottosistemi premiali fondati sul contegno post-delittuoso, a noi pare che l'approccio seguito dalle pronunce più recenti rese dalla Corte di cassazione in materia lavoristica debba essere condiviso.

Nelle vicende che abbiamo richiamato i giudici di legittimità hanno infatti aperto alla possibilità di considerare anche il *post factum* entro il giudizio di particolare tenuità, pur in presenza di un adempimento “imposto” dalle prescrizioni, ma allo stesso tempo si sono dimostrati consapevoli delle possibili ricadute sul piano di sistema, preoccupandosi di perimetrare – più o meno puntualmente – l'effettivo spazio che l'art. 131-bis Cp può occupare nel contesto della procedura estintiva.

Una siffatta impostazione, che per la verità si dimostra (almeno ad oggi) ancora recessiva rispetto alla più generale tendenza interpretativa, si lascia apprezzare proprio nella duplice prospettiva che questo seminario intende coltivare: sul piano teorico, infatti, essa ci sembra capace di intercettare le esigenze – manifestate da una parte della dottrina – di una più ampia valorizzazione delle condotte successive al reato nel contesto dell'art. 131-bis Cp<sup>43</sup>, mantenendo allo stesso tempo un approccio attento alle conseguenze sul sottosistema prescrittivo-ingiunzionale previsto in ambito lavoristico; in una prospettiva pratica, invece, il riconoscimento (a determinate condizioni) di uno spazio operativo per il giudizio di particolare tenuità del fatto nel contesto del meccanismo estintivo di cui al d.lgs. 758/1994 si candida quale possibile soluzione rispetto tanto alle rigidità della procedura, quanto alle possibili ricadute della stessa sul piano della responsabilità delittuosa<sup>44</sup>.

Certo, anche alla luce del magmatico contesto giurisprudenziale di riferimento, la non punibilità per particolare tenuità del fatto rimane «una carta da giocare oculatamente»<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Non sono in effetti mancate prese di posizione volte ad auspicare una più ampia valorizzazione del ruolo della condotta successiva al reato come elemento di valutazione della particolare tenuità del fatto: così, fra gli altri, M. Dova, *op. cit.*, 125; M.E. Florio, *Art. 131-bis c.p. e colpa lieve*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 30.1.2023, 31 ss.; F. Palazzo, *Uno sguardo d'insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *DPP* 2023, 11 ss.; M. Romano, *Non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia*, in *RIDPP* 2024, 437 ss.

<sup>44</sup> V. *supra*, nota n. 37.

<sup>45</sup> F. Palazzo, *La non-punibilità: una buona carta da giocare oculatamente*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 19.12.2019.

Oculatezza che deve avere il difensore, nella prospettiva di un’efficace tutela della posizione dell’indagato, in ragione sia della natura discrezionale del giudizio veicolato dall’art. 131-*bis* Cp rispetto all’automatismo contemplato dal procedimento estintivo, sia degli effetti meno favorevoli della causa di non punibilità sul piano dell’iscrizione nel casellario giudiziale e dell’efficacia ostativa in successivi giudizi<sup>46</sup>.

Oculatezza che è richiesta evidentemente anche al giudice, alla luce del rischio più volte richiamato – e ben fotografato dalla Suprema Corte – di una «torsione del sistema» laddove il contravventore sia portato a considerare l’art. 131-*bis* Cp come un *commodus discessus* rispetto alle serrate incombenze procedurali (e pecuniarie) che caratterizzano il meccanismo di cui al d.lgs. 758/1994<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Sul punto D. Colombo, *op. cit.*, § 4.4. sottolinea perspicuamente come, da un lato, «l’art. 131-*bis* c.p. richied[a] comunque una valutazione unitaria di tutti gli indici in esso indicati, non solo della condotta susseguente al reato, e la sua applicazione è in ogni caso subordinata non solo alla particolare tenuità del fatto, ma anche al rispetto degli altri requisiti di legge»; dall’altro «gli effetti premiali riconosciuti dal legislatore a fronte di determinate condotte successive al fatto sono spesso più favorevoli (determinando tendenzialmente l’estinzione del reato) rispetto alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-*bis* c.p.».

<sup>47</sup> V. *supra*, nota n. 33. Esprime cautela sul punto anche C. Russo, *op. cit.*, § 7, la quale evidenzia il pericolo di una «forzatura rischiosa, che potrebbe sfociare in una irragionevole eterogenesi dei fini».